



**Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di  
somministrazione di lavoro a tempo determinato  
(Codice CIG 3031154B66)**

**Art. 1 – Oggetto del servizio**

Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alla categoria economica B3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Enti Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso una delle sedi della Camera di commercio di Ravenna ubicate in Ravenna, Viale L.C.Farini n.14 – Faenza Via Laghi n.59/5 e Lugo Corso Matteotti n.3.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca e selezione dei candidati, la gestione amministrativa, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale.

L'orario di lavoro del prestatore di lavoro somministrato sarà di 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì).

Categoria e profilo professionale:

Categoria	Posizione economica	Profilo professionale	Competenze di massima
B3	B3	Agente specializzato servizi tecnico-amministrativi e di rete.	Buona conoscenza dei principali programmi informatici

**Art. 2 - Importo e durata dell'appalto**

L'importo complessivo stimato massimo dell'appalto è di 803.000,00 euro, I.V.A. esclusa.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

**L'appalto della durata di anni due a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva** sarà immediatamente vincolante per l'Agenzia aggiudicataria, mentre per la Camera di commercio di Ravenna sarà subordinato agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia ed alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

Per i contratti attivati durante questo periodo l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali; l'appalto s'intenderà comunque risolto di diritto al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto in Euro 803.000,00 oltre I.V.A.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto.

Se nel corso della durata del contratto sarà attivata da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Agenzia Regionale Intercent-ER una convenzione riguardante l'oggetto del presente capitolato, la Camera di commercio utilizzerà tali convenzioni, se più favorevoli. Il contratto pertanto potrà considerarsi risolto, alla data di adesione alla suddetta convenzione (Consip S.p.A. e/o Intercent-ER). Si precisa che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti.

Il fabbisogno biennale è stimato in circa 264 mesi, ma tale indicazione non costituisce vincolo per l'amministrazione; tale quantità è puramente indicativa in quanto la Camera di commercio si riserva la facoltà di ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati.

Non sussiste pertanto alcun obbligo di ricorso alla somministrazione minima da parte della Camera di commercio mentre per quanto riguarda il tetto massimo dei lavoratori temporanei utilizzati contemporaneamente si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente

CCNL comparto enti locali e dalle leggi in vigore, fermo restando, comunque, il limite complessivo massimo di spesa di circa 803.000,00 euro, I.V.A. esclusa.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

### **Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria dovrà:

- mettere a disposizione della Camera di commercio la/e figura/e professionali **entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta** da inoltrare a mezzo fax, nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro;
- nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortuni, o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL del comparto Enti locali applicabile, **che superino i 5 giorni** lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto dalla Camera di commercio, provvedere a sostituire il lavoratore somministrato **entro 3 giorni** lavorativi dalla richiesta;
- in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore (esempio dimissioni) **entro 3 giorni** lavorativi dalla interruzione della prestazione dovrà provvedere a sostituire il lavoratore;
- provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
- fornire, dietro richiesta all'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Camera ai sensi dell'art. 23 comma 5 prima parte del D.Lgs.n.276/2003;
- provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni;

- comunicare alla Camera di commercio di Ravenna in relazione a ciascuna fattura emessa l'importo imponibile ai fini del versamento dell'IRAP;
- comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti della Camera di commercio.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e alla legislazione speciale per le cooperative sociali vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto stipulato per ciascuna somministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La Camera di commercio procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile Unico del Procedimento da trasmettere via fax, nel termine di preavviso massimo di 5 giorni lavorativi.
- 2) La Camera di commercio dovrà corredare ciascuna richiesta di prestazione di lavoro con le seguenti informazioni:
  - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, eventuale grado di esperienza necessario;
  - b) modalità e durata della prestazione lavorativa;
  - c) sede ed orario di lavoro;
  - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori della Camera di commercio inquadri nel medesimo profilo (al momento 0,4%).
- 3) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni e al profilo professionale previsto per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'attività del prestatore di lavoro presso la Camera di commercio è soggetta alle

disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

- 5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati da accertarsi da parte del medico competente dell'Azienda USL.
- 6) L'orario di lavoro di ogni singolo prestatore di lavoro richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Camera di commercio su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, con rientro pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì per un totale di 36 ore settimanali) fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 2.
- 7) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL (comparto enti locali) e ad eventuali contratti integrativi per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; (nel caso in cui al prestatore di lavoro debbano essere liquidate competenze, non previste nel costo orario del lavoro, per indennità/competenze specifiche stabilite dai contratti integrativi quali la "produttività" all'Agenzia aggiudicataria sarà rimborsato il corrispondente costo sostenuto in relazione alla liquidazione di tale competenze)
- 8) Il prestatore di lavoro ha diritto a n.2 buoni pasto settimanali, ove effettuati prestazioni in orario pomeridiano non inferiore a 2 ore cadauno con almeno mezz'ora di distacco per la pausa pranzo. Detto buono pasto, verrà consegnato al prestatore di lavoro direttamente dalla Camera di commercio,
- 9) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 10) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella richiesta fornitura da parte della Camera di commercio (attualmente il 0,4%).
- 11) In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all'effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.
- 12) La Camera di commercio osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 aprile 2008, n.81 e successive

modificazioni e integrazioni.

- 14) Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
- 15) Il prestatore di lavoro ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
- 16) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Camera di commercio.
- 17) In caso di inadempienze dell'Agenzia, la Camera di commercio dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
- 18) L'Agenzia aggiudicataria si impegna anche a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 5 - Responsabilità della Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria risponde dei danni arrecati alla Camera di commercio di Ravenna dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza a seguito di procedimento disciplinare.

#### **Art. 6 Salute e sicurezza**

La Camera di commercio dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.

Il nominativo del responsabile della Camera di commercio di Ravenna per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza dell'Agenzia aggiudicataria.

Data la natura dell'attività oggetto dell'appalto, ed in particolare delle mansioni cui verranno adibiti i prestatori di lavoro somministrati, la Stazione appaltante, Camera di

commercio di Ravenna, ha valutato **gli oneri della sicurezza pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti.

#### **Art. 7 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti**

La Camera di commercio si impegna a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria, **per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo orario complessivo derivante dall'offerta oltre l'I.V.A. sulla parte imponibile**, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento. Il costo ora ordinaria lavorata si riferisce e deve ricomprendere i seguenti elementi: retribuzione lorda, rateo tredicesima, rateo ferie, malattie, infortuni, permessi, ex festività TFR e tutto quanto spettante ai lavoratori medesimi sulla base di quanto previsto dal CCNL e leggi applicabili; le contribuzione di legge, l'assicurazione INAIL (tasso applicabile alla Camera di commercio 0,4%), contributo formazione come previsto dalla Legge n.276/2003, costi ricerca e selezione del personale, utile d'impresa, costi di gestione amministrativa e tutto quanto connesso.

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

#### **Non sono ricomprese e pertanto saranno fatturate a parte:**

**Festività:** - Fermo restando il diritto dei lavoratori somministrati alla parità di trattamento giuridico-retributivo dei lavoratori dipendenti della Camera di commercio di Ravenna di pari categoria, le festività ricadenti nel periodo di utilizzo verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

**Altro:** - Eventuali indennità di missione, rimborsi spese, indennità/competenze specifiche stabilite dai contratti integrativi quali la "produttività", visite mediche, saranno calcolate e addebitate a parte.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Camera di commercio di Ravenna, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Camera di commercio dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo, su richiesta della Camera di commercio come previsto al precedente punto 3. In caso di assenza, per la quale norme di

legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

La Camera di commercio provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC), che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

In caso di irregolarità del D.U.R.C, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.

Per i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 la liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 2008.

Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario con spese a carico della Agenzia stessa.

#### **Art. 8 - Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Camera di commercio, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

L'Agenzia aggiudicataria a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, entro il termine fissato dalla Camera di commercio di Ravenna dovrà presentare una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006.

La cauzione definitiva dovrà prevedere la scadenza, il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta della Camera di commercio e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### **Art. 10 - Risoluzione**

Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, le risoluzioni del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Agenzia, la Camera di commercio avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento



del danno ulteriore.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre ) notificati per iscritto della seguente tipologia:

- per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati;

- omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto;

- ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato.

La Camera di commercio inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi

- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

In caso di risoluzione la Camera di commercio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

#### **Art. 11 - Recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria**

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

#### **Art 12 - Inadempienze**

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Camera di commercio potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-

deduzioni da parte dell'agenzia assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà della Camera di commercio l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 13.

In particolare tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell'avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto al precedente articolo 3.

### **Art. 13 - Penalità**

L'Agenzia aggiudicataria potrà incorrere nelle penalità di seguito previste in caso di inadempienza e/o ritardo nelle prestazioni dovute e violazione della privacy.

L'ammontare della penale potrà variare a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00.

In ogni caso, nella ipotesi di ritardo nella somministrazione/sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati al precedente art. 3, sarà applicata una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Per violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio e/o tutela della privacy che per gravità non rientra nei casi di risoluzione, potrà essere applicata una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'Agenzia aggiudicataria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della Camera di commercio di Ravenna. L'Agenzia aggiudicataria potrà contro dedurre entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 4% del valore del singolo contratto di somministrazione. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sull'eventuale cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.

### **Art. 14 - Divieto di subappalto e di cessione del credito**

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore dell'appalto si applica l'articolo 116 del D.Lgs.n.163/2006.

#### **Art. 15 - Riservatezza**

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto. Le notizie relative all'attività del presente appalto, venute a conoscenza del personale dell'Agenzia in relazione all'esecuzione, non debbono in alcun modo, ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'impresa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e la Camera di commercio avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs.n.196/2003.

#### **Art. 16 - Foro competente**

Ogni contestazione e controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente capitolato d'Appalto e non risolta in via stragiudiziale, verrà deferita al servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione di Bologna o Ferrara o Forlì e Cesena, a scelta della parte che attiverà per prima la procedura. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Ravenna.

#### **Art. 17 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al Capitolato.

E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Paola Morigi